

Il Parlamento, dopo anni di impegno dell'Avvocatura italiana, al termine della XIII legislatura, approvò le leggi di riforma della disciplina della difesa di ufficio (L. 60/2001) e del patrocinio per i meno abbienti (L. 134/2001). · L'AIGA, in un'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, pur ritenendo opportuno l'approvazione di tali leggi, ne segnalò molte incongruenze ed ottenne l'impegno delle forze politiche per un sollecito intervento nella XIV legislatura. · Ciò è divenuto ancor più urgente tenuto conto che, prima la Corte Costituzionale (con l'ordinanza 19-28 giugno 2002, n. 299) e poi il legislatore (con il D.P.R. n. 115/2002) hanno fissato, in termini non più controvertibili, il limite di anzianità professionale di almeno 6 anni per l'iscrizione nell'elenco dei legali che possono essere scelti per esercitare il patrocinio a spese dello Stato (art. 80 e 81 lett. c) T.U. 115/02). · Il CNF, inoltre, con la circolare n. 4410 del 10.12.2002 ha ritenuto di non potere aderire alla proposta con cui l'AIGA, con proprio documento del 4.12.2002, aveva chiesto di far decorrere il periodo di anzianità professionale dal conseguimento dell'abilitazione da parte dei praticanti, come peraltro affermato dalla giurisprudenza ordinaria (Tribunale di Roma e Catanzaro) ed amministrativa (TAR Abruzzo, sez. di Pescara). · Le sollecitazioni dell'Avvocatura hanno messo in moto un disegno di legge (n. 1912) licenziato dalla Camera dei Deputati ed oggi all'esame della Commissione Giustizia del Senato, alla quale l'AIGA, nel corso dell'audizione del 13.3.2003, ha manifestato diverse preoccupazioni e sollecitato precisi emendamenti presentando un articolato documento. · Alcuni giorni fa il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, in risposta ad una specifica richiesta dell'AIGA, si è impegnato a calendarizzare la discussione del DDL 1912 non appena sarà conclusa la sessione parlamentare dedicata alla finanziaria. · In vista di ciò l'AIGA insiste perché siano accolte le seguenti PROPOSTE

1. Affidare ad una Commissione Circondariale (già prevista, dall'art. 138 T.U. 115/02, per il patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie), insediata presso i Consigli degli Ordini ed integrata dalle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative: a)l'ammissione al patrocinio, evitando che tale giudizio possa spettare all'A.G., alla quale oggi compete il potere di decidere sulla domanda (nei giudizi penali) ed il potere di revoca dell'ammissione decisa, in via provvisoria ed anticipata, dal CdO (nei giudizi civili ed assimilati); b)la liquidazione dei compensi, sottraendola alla A.G. che, ben difficilmente, può effettuare la valutazione dell'operato del professionista (ai fini della decisione) e, contestualmente, stimare la sua attività ai fini dei compensi, nè può decidere, con un giudizio ex ante, la superfluità, ai fini del rimborso, di una consulenza tecnica commissionata dal difensore in corso di causa; c)la verifica dei requisiti per l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei patrocinatori (sul modello già esistente per i difensori di ufficio); d)la gestione e l'organizzazione dei corsi di formazione iniziali e periodici ai quali subordinare l'iscrizione e la permanenza negli elenchi dei predetti difensori, dando così attuazione al requisito di cui alla lett. a) dell'art. 81 T.U. 115/02 («attitudine ed esperienza professionale») ed eliminando, conseguentemente il requisito di cui alla lett. c) della medesima norma (anzianità professionale);
2. Quantomeno eliminare – in alternativa al punto 1.a) - il potere di revoca dell'ammissione da parte dell'A.G. nei giudizi civili ed assimilati, oppure subordinare tale potere ad un breve termine perentorio decorrente dell'avvenuta ammissione, anticipata e provvisoria, deliberata dal CdO (onde evitare che il difensore espleti un'attività con il rischio di un mancato rimborso della stessa).
3. Quantomeno stabilire - in alternativa al punto 1.b) - che il giudice, nella liquidazione dei compensi, salvo il potere di reclamo da parte del PM, non possa

discostarsi dal parere del CdO e che, al difensore, sia comunque rimborsata la tassa – parere corrisposta al CdO. 4. Prevedere la diretta ed immediata corresponsione dei compensi, da parte dello Stato, al difensore di ufficio (come già accade per l'assistito irreperibile o minorenne) e, in ogni caso, rimediare ad una svista legislativa statuendo che la liquidazione degli onorari debba avvenire al termine di ogni fase, oltre che per il CT (cui si riferisce l'art. 83 del T.U. 115/02), anche per il difensore. 5. Far accedere al patrocinio statale, sia pure solo parziale, i titolari di reddito compreso tra i 9000/00 ed i 12000/00 Euro. L'AIGA ribadisce di essere assolutamente CONTRARIA all'assunto secondo cui l'anzianità di iscrizione all'Albo costituisca garanzia di una migliore qualità della prestazione professionale, CONVINTA della necessità di considerare la formazione permanente del professionista quale unico criterio per la selezione dei legali per la difesa di ufficio e per i meno abbienti, SOLLECITA le forze politiche ad accelerare l'approvazione del DDL 1912, con gli emendamenti qui ribaditi e, in parte, già recepiti dalla Commissione Giustizia del Senato, al fine di pervenire, in particolare, alla totale abolizione dello sbarramento di anzianità per l'iscrizione negli elenchi per l'esercizio della difesa di ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato onde porre termine ad una ingiusta ed ingiustificata sperequazione in danno dei giovani avvocati Roma, dicembre 2003 Il Presidente Avv. Mario Papa